

PROTOCOLLO DI INTESA
(saranno stipulati due distinti protocolli per le rispettive società di progetto)

Per la realizzazione dei

*“Lavori di costruzione della E90 tratto SS106 Jonica – cat. B - dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Cricchi (Km 191+500) e lavori di prolungamento della SS280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto”
 (“Commessa DG 21/04”)*

Q

*“Lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (Km 50+000) – Caulonia (Km 123+800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica della SS Jonica
 (“Commessa DG 22/04”)*

tra

SOCIETA' DI PROGETTO IONICA I **Q** SOCIETA' DI PROGETTO IONICA II

e

FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL NAZIONALI e TERRITORIALI

PREMESSA

Premesso che:

- A.N.A.S. e Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un protocollo di intesa in data 21 gennaio 2003;
- A.N.A.S. S.p.A. con "contratto per affidamento a Contraente Generale" stipulato il ha affidato alla **Società di Progetto Ionica I o Società di Progetto Ionica II** (di seguito "Società di Progetto") le attività di realizzazione dell'opera:
 - 1) *"Lavori di costruzione della E90 tratto SS106 Jonica – cat. B - dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Cricchi (Km 191+500) e lavori di prolungamento della SS280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto"*
 - o
 - 2) *"Lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (Km 50+000) – Caulonia (Km 123+800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica della SS Jonica"*
- la realizzazione dell'opera, costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree interessate dai lavori;
- le parti sono consapevoli dell'entità delle opere da realizzare, soprattutto in considerazione della situazione economica in essere nei territori interessati ai lavori, nonché delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti in termini produttivi ed occupazionali dei lavori che si vanno a realizzare.
- le difficoltà tecniche, collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;
- Società di Progetto e Organizzazioni Sindacali individuano nel presente Protocollo di Attuazione un documento che impegna le parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla corretta applicazione degli argomenti di seguito trattati ma soprattutto determina una opportunità affinché il metodo di confronto costante fra Società di Progetto e Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali sia con efficienza realizzato;
- Le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie alla realizzazione delle opere, con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro, della struttura dei cantieri, della sicurezza ed igiene; tali problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie, affinché le interlocuzioni e le relazioni sindacali riescano a comporre l'insorgere di situazioni che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività realizzativa dell'opera.

Si conviene quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa impegna le parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, come definito al successivo capitolo "Sistemi di relazioni".

Le parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

Per "Affidamenti", le parti intendono ogni fase di lavoro o servizi o forniture affidate dalla Società di Progetto a terzi. La Società di Progetto si impegna **a vincolare gli affidamenti e i subaffidamenti al rispetto dei** contenuti del presente Protocollo agli Affidatari e questi ai subaffidatari.

Le parti si impegnano ad attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative la politica del lavoro, la mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, la trasparenza, la regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, la emersione del lavoro nero e le eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata.

1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

A livello nazionale

- Segreterie Nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- La Società di Progetto con eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), dell'Associazione Imprese Generali (agi) e di rappresentanti delle società costituenti il Contraente Generale.

A livello territoriale e di cantiere

- Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- Rappresentanze Sindacali/RSU di cantiere
- La Società di Progetto, Aziende aggiudicatarie dei lavori, eventuali imprese subaffidatarie, con eventuale assistenza della sede territoriale dell'A.N.C.E..

2. MATERIE

Livello Nazionale

Le parti si incontreranno, di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- informazione sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
- programmazioni cantieri e tempi di realizzazione, situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover mobilità della forza lavoro;
- sistemi di qualità e qualificazione;
- sicurezza, igiene e prevenzione infortuni, quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, **metodologia di rilevamento ed eventuali atti di conseguenza adottati**;
- eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

Livello territoriale e di cantiere

Le parti si incontreranno, di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- verifica del trattamento normativo, coerente con la peculiarità dell'opera;
- sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
- sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere;
- programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con le Scuole Edili;
- problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
- qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidatari;
- conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

1. NORMATIVA APPLICABILE

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di

lavoro applicabile.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini del 29 gennaio 2000, come modificato in data 20 maggio 2004;
- i Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le parti in conformità di quanto previsto dall'allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del CCNL edili del 20 maggio 2004, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto che la realizzazione del tratto stradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta tempi di esecuzione definiti, le parti convengono sul ricorso a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.

Saranno definiti, con accordi tra le parti, a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle RSU, regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni e le relative condizioni normative e/o retributive **di igiene e sicurezza**.

Le parti a livello territoriali, verificati i flussi di provenienza dei lavori occupati, procederanno alla definizione normativa e contrattuale per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa, anche attraverso apposite convenzioni con i vettori per l'utilizzo dei mezzi pubblici; ai sensi dell'art. 48, 2° comma, lettera d) del T.U.I.R., come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente esenzione contributiva introdotta dall'armonizzazione delle basi imponibili ex D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

A tale riguardo sono state individuate, in base alle provenienze, le seguenti categorie di lavoratori:

1 – residente nelle Regioni del Centro-Nord e Sardegna;

2 – residenti nelle Regioni del Sud e Isole.

Per i primi il sistema prevede la materiale consegna al lavoratore interessate del titolo di viaggio (aereo o treno) per due rientri mensili. L'eventuale rinuncia non

comporterà alcuna forma di cumulo, compensazione o indennizzo; per la seconda categoria individuata verrà corrisposto, in busta stipendio, un importo lordo mensile a titolo “ contributo spese viaggi” determinato in base alla distanza chilometrica dal domicilio al luogo di lavoro, che sarà concordato con apposito accordo a livello di cantiere.

5. MERCATO DEL LAVORO

Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale. In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della mano d'opera necessaria interesserà praticamente tutto il territorio nazionale.

Considerata inoltre la chiusura di alcuni cantieri limitrofi, le parti promuoveranno opportune verifiche di possibile ricollocazione, sia nel rispetto dei fabbisogni professionali che dei relativi accordi eventualmente sottoscritti.

Le eventuali attività di formazione verranno concordate tra le parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio.

In relazione all'impatto sociale dell'insediamento produttivo nel territorio, le parti valuteranno, altresì, la possibilità di favorire l'inserimento di lavoratori di prima occupazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto in materia e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa;

Le attività di formazione saranno svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio; i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

6. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro costituirà un punto primario e qualificante dell'organizzazione di cantiere anche al fine di prevenire e comunque limitare, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti e infortuni sul lavoro.

Nell'ambito di incontri periodici tra la Società di Progetto e le OO.SS. Nazionali, con cadenza,

di norma, semestrale, saranno esaminati ed approfonditi temi riguardanti:

- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'attuazione dei piani di sicurezza; l'applicazione delle norme di cui ai Decreti Legislativi 626/94, 494/96 e 528/99 (494/96 bis).

In relazione a quanto sopra la Società di Progetto svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.

La Società di Progetto e le imprese affidatarie e/o subaffidatarie realizzeranno l'opera ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

In particolare la Società di Progetto, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:

- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge le parti verificheranno che ogni singolo appaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento a mensa, refettori, spogliatoi, sale per i lavoratori, ecc.; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Il sistema di relazioni sulla sicurezza è disciplinato dal CCNL.

In questo ambito, le parti promuoveranno a livello territoriale, di concerto con gli altri soggetti imprenditoriali e di rappresentanza impegnati nella realizzazione della complessiva rete infrastrutturale un progetto finalizzato alla valorizzazione della struttura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o territoriale. In quest'ambito la Società di Progetto dichiara la propria disponibilità ad esaminare eventuali soluzioni di merito salvaguardando le strutture bilaterali preposte (Scuole Edili e CPT) e senza aggravio di oneri aggiuntivi. Le parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in tema di sicurezza.

In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.

Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento ed emergenza per la tutela della sicurezza nei cantieri.

Data la complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere realizzate, le parti si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.

Qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni.

Ai lavoratori dell'opera verranno forniti i DPI, ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro ad alta visibilità, sia estivo che invernale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Territoriali.

I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con il CTP competente.

In particolare il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:

- **coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;**
- **assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;**
- **promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;**
- **verificherà, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.**

In conformità alle disposizioni di legge, le parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite alla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; verrà posta

particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare, nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le parti nel rispetto della vigenti disposizioni in legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.

I programma di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriali e saranno svolte in collaborazione con il CTP territorialmente competente.

Il Contraente Generale, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell'opera e quanto riportato, dalle singole imprese affidatarie e subaffidatarie, nei loro registri della presenza giornaliera.

7. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI

Le parti si danno atto che, in forza del contratto per affidamento a Contraente Generale, la Società di Progetto dovrà affidare ad imprese terze lavori ed opere per una quota non inferiore al %.

Le imprese affidatarie e subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale, compreso il presente protocollo di attuazione.

Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, nelle condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.